



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI n. 3 INCARICHI DA AFFIDARSI A: A) PERSONALE DIPENDENTE DELL'ATENEO A TITOLO GRATUITO E/O, IN SUBORDINE, B) A SOGGETTI ESTERNI A TITOLO RETRIBUITO MEDIANTE LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI COUNSELING PSICOLOGICO per le esigenze del Centro di Servizi di Consulenza Psicologica, Psicoterapia e Psicologia Clinica Ce.Co.Ps.

IL COORDINATORE DELLA PIATTAFORMA

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art.7, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017;

VISTI gli artt. 2222 e segg. e gli artt. 2229 e segg. del Codice Civile;

VISTO l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;

VISTA la L. n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell'art. 3;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO l'art. 53, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013: 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001";

VISTO l'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015;

VISTO l'art. 65 del D. Lgs. n. 30/2005 e s.m.i;

VISTO l'art. 1, comma 303 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, in cui si dispone che, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, gli atti e i contratti di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali non sono soggetti al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA altresì la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce



espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato un'interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della Legge n. 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

- Visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei centri di servizio, emanato con D.R. n. 509, prot.n. 110077 del 1 aprile 2021:

- Visto il “Regolamento interno del Centro di servizi di Consulenza Psicologica, Psicoterapia e Psicologia Clinica.” emanato con Decreto Rettorale n.1678. prot. n.298668 dell' 11 novembre 2021

VISTA la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, Prot. n. 68452 del 12 ottobre 2009;

VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTI il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca dell'Università di Firenze disposto con D.R. 55/2025 prot. 11673 del 21 gennaio 2025 e i relativi allegati;

VISTO il “Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze” emanato mediante Decreto Rettorale n. 245, Prot. n. 49434 del 3 marzo 2025;

VISTO il “Codice di comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro”, emanato mediante Decreto Rettorale n. 279/2006, Prot. n. 118667;

-VISTA la delibera del Consiglio direttivo del Centro Ce.Co.Ps. del 1 Settembre 2025 prot. 224251/25 del 02/09/2025;

-VISTA la delibera del Comitato della Piattaforma amministrativa per la gestione dei Centri del 2 Settembre 2025;



-VISTA la lettera del Direttore Generale prot. 186031/25 del 04 agosto 2025 con la quale si assegna al Centro di servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica Ce.Co.Ps., amministrativamente afferente alla Piattaforma amministrativa per la gestione dei Centri, una ulteriore quota di euro 135.000,00 sui fondi disponibili sul progetto DM_809_2023_SERV_STUD;

-CONSIDERATA la necessità di avvalersi della prestazione d'opera professionale di n. 3 (tre) unità di personale altamente qualificato per l'espletamento di attività di Counseling Psicologico;

-CONSIDERATO che è stata preventivamente accertata, all'interno di questa struttura, l'oggettiva assenza di professionalità in grado di svolgere i compiti richiesti;

Considerato che il costo, per i soggetti esterni, graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget dell'Ateneo, a valere sui fondi disponibili sul progetto DM_809_2023_SERV_STUD, per la somma di euro 135.000,00, COAN 91096/25;

Valutato ogni opportuno elemento,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto della selezione

E' indetta una procedura di valutazione comparativa di *titoli e colloquio*, per il conferimento di n.3 (tre) incarichi avente ad oggetto la seguente attività:

- *Counseling Psicologico* per le attività del Centro di Servizi di Consulenza Psicologica, Psicoterapia e Psicologia Clinica – Ce.Co.Ps.,

da affidarsi:

A) a titolo gratuito, a personale dipendente in servizio presso l'Università di Firenze con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nell'area delle elevate professionalità

ovvero, qualora la ricognizione dia esito negativo

B) a titolo retribuito, a soggetti esterni mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale

In particolare il professionista dovrà occuparsi di:

- Svolgimento di colloqui di accoglienza ed inquadramento clinico volti all'individuazione del servizio maggiormente idoneo per la situazione presentata dai singoli studenti;



- Svolgimento di colloqui di counseling psicologico clinico con gli studenti, anche a fini di inquadramento diagnostico, sia in presenza sia in modalità online;
- Svolgimento di interventi di counseling psicologico clinico, sia in presenza sia in modalità online;
- Gestione delle cartelle contenenti dati personali degli studenti attraverso compilazione database;
- Gestione organizzativa degli appuntamenti (posta elettronica, calendario appuntamenti, gestione database);
- Somministrazione di strumenti ai fini della valutazione degli interventi e della soddisfazione del servizio;
- Report periodico della propria attività;
- Partecipazione alla supervisione interna.

Art. 2 – Durata e corrispettivo dell’incarico

1.L’attività oggetto dell’incarico avrà durata di mesi diciotto dalla data di stipula e non è rinnovabile.

2. Resta inteso che:

- a. al personale dipendente dell’Ateneo non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da svolgere in orario di servizio;
- b. al soggetto esterno, sarà corrisposto un compenso complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila) per la durata dell’incarico, al netto di IVA e cassa previdenziale e al lordo della ritenuta d’acconto. Detto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget dell’Ateneo sul progetto DM_809_2023_SERV_STUD.

Il pagamento avverrà in sei soluzioni a stati di avanzamento lavori a cadenza trimestrale e sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione attestata dalla Prof.ssa Barbara Giangrosso in qualità di Responsabile scientifica del progetto.



Art. 3 - Modalità di svolgimento

1. L'incaricato svolgerà l'attività in piena autonomia, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincoli di subordinazione, convenendo in linea di massima con il Responsabile Scientifico del progetto Prof.ssa Barbara Gangraso, Presidente del centro Ce.Co.Ps., le relative modalità.
2. Lo svolgimento dell'incarico da parte del dipendente dell'Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto degli istituti contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Università e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. L'incarico sarà svolto dal dipendente in orario di ufficio e non comporterà l'erogazione di compensi aggiuntivi, in quanto considerato nell'ambito dell'attività attinente al servizio prestato. La domanda dovrà essere corredata dal nulla osta del proprio Responsabile di Struttura, Dirigente o Direttore di Dipartimento nel quale sia dichiarata l'accettazione della mancata sostituzione della risorsa per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

1. Sono ammessi a presentare la propria candidatura:

a) i dipendenti in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrati nell'Area delle Elevate Professionalità;

ovvero

b) i soggetti esterni in possesso dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

b.1) cittadinanza italiana;

b.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub b.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998, s.m.i. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della prestazione d'opera professionale, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 5 del predetto D. Lgs. n. 286/1998, nei quali risulta bastevole il solo visto d'ingresso;



b.4) godimento dei diritti politici;

b.5) età non inferiore agli anni 18;

b.6) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.

2.I candidati, sia interni all'Ateneo che esterni, dovranno essere in possesso dei seguenti

requisiti specifici:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

- ➤ **Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51), ai sensi del D.M. n. 270/2004, ed equivalenti;**
- ➤ **Laurea Specialistica in Psicologia (58/S), ai sensi del D.M. n. 509/99, ed equivalenti;**
-
- ➤ **Diploma di laurea, conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. n. 509/99, equivalente e/o equiparato alle classi di laurea sopra indicate.**

I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare alla selezione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori della selezione, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'Università secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 1 lett. f, del D. Lgs. 14 marzo 2025 n. 25, convertito mediante L. n. 69/2025. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo ricoperto. Tale conoscenza sarà accertata nel corso del colloquio.

b) iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi;

c) Diploma di Specializzazione in Psicoterapia;

d) Partita IVA (solo per i candidati esterni).

e) Particolare qualificazione professionale ricavabile da:

- Esperienza nel counseling psicologico clinico, con particolare riferimento agli studenti universitari e ai giovani adulti;



- Padronanza della lingua inglese per lo svolgimento di colloqui;
- Assolvimento obblighi di Formazione Continua pregressi.
- In considerazione della natura delle domande che pervengono al Centro, e della disponibilità degli spazi fisici, si richiede capacità di svolgere consulenze on line.

La “particolare qualificazione professionale” sarà oggetto di verifica da parte della Commissione esaminatrice sia sotto il profilo della partecipazione alla procedura selettiva, sia sotto il profilo della valutazione dei colloqui e dei curricula.

I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura. L’esclusione dalla valutazione comparativa per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento del colloquio, con motivato provvedimento.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando uno dei due modelli di domanda allegati al presente Avviso, uno per i candidati interni (Mod_A) e uno per i candidati esterni (Mod_B), deve essere inviata mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo piattaforma.centri@pec.unifi.it entro le **ore 13:00 del 20 ottobre 2025**, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. Nell’oggetto deve essere riportata la dicitura

“Domanda per l’attribuzione dell’incarico di servizio/per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera professionale per l’espletamento dell’attività di Counseling Psicologico”;

Alla domanda devono essere allegati il **curriculum** e la **copia di un documento di identità** in corso di validità. La domanda di partecipazione e gli allegati devono essere trasmessi in **un file in formato PDF**.

1. Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web del sito internet di Ateneo dedicata alla trasparenza.
2. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Eventuali disguidi nel recapito, determinati da qualsivoglia causa non imputabile all’Università degli Studi di Firenze, nonché dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l’accettazione e consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.



4. Le domande pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato, anche se spedite entro il suddetto termine, **non saranno ritenute ammissibili** e i candidati non saranno ammessi alla selezione.

5. Nella domanda di ammissione alla selezione il **candidato esterno** deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a. cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
- b. data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998, come da successive modifiche o integrazioni, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di prestazione d'opera professionale;
- d. adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
- e. se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i cittadini stranieri);
- g. di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h. il **possesso del titolo di studio di cui all'art. 4, punto 2, lett. a)** del presente Avviso, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e secondo quanto specificato nel precedente art. 4, comma 2 del presente Avviso;
- i. il **possesso dei requisiti di cui all'art. 4, punto 2, lett. b)** del presente Avviso, con la descrizione dettagliata dei titoli posseduti e del periodo di svolgimento delle relative attività (iscrizione all'albo);
- j. il **possesso dei requisiti di cui all'art. 4, punto 2, lett. c)** del presente Avviso, con la descrizione dettagliata dei titoli posseduti e del periodo di svolgimento delle relative attività (scuola di specializzazione in psicoterapia);
- k. **l'eventuale particolare qualificazione professionale di cui all'art. 4, punto 2, lett. e)** del presente avviso, con la descrizione dettagliata dell'attività svolta e del periodo di svolgimento della stessa.
- l. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato



dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

m. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

n. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5, comma 9 del Decreto-Legge n. 95/2012, come modificato dal Decreto-Legge n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 che vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'Amministrazione interessata;

o. di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. n. 54/2013):

“1.La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.”;

p. ai sensi dell'art. 5, comma 6 del “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato mediante Decreto Rettorale n. 68910 (550), anno 2020 del 14/5/2020, qualora il soggetto fosse titolare di assegno di ricerca, il medesimo dovrà presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui al presente Avviso. Detta richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio del Dipartimento che si esprimerà su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno previa verifica che tale attività sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno, non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca, non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore;

Il candidato esterno dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro superiore al 50%, qualora previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, è tenuto ad allegare il Nulla Osta ovvero copia semplice dell'istanza (protocollata) per il rilascio



dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico. Qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre il nulla osta allo svolgimento dell'incarico rilasciato dall'Ente di appartenenza;

- q. il possesso degli eventuali ulteriori titoli valutabili;
- r. il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al presente Avviso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione che ha emanato il presente Avviso;

Art. 6 - Svolgimento della procedura

1. La valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata ai sensi della normativa vigente, con apposito provvedimento del Coordinatore della Piattaforma amministrativa per la gestione dei centri dell'Università degli Studi di Firenze, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. La Commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e dovrà accertare l'idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto. I criteri di valutazione delle candidature presentate alla commissione esaminatrice saranno mirati a verificare l'idoneità dei candidati in relazione al profilo delineato dall'art. 1 del presente Avviso. In particolare, la Commissione verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura. Tutte le operazioni della Commissione saranno formalizzate nei verbali.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:

- fino ad un massimo di 5 punti per il punteggio di laurea e nella specie: *(da 100 a 105: 1 punto; da 106 a 108: 2 punti; da 109 a 110: 4 punti; 110 e lode: 5 punti);*
- fino ad un massimo di 15 punti per altri titoli da valutare e nella specie: *(5 punti per Abilitazione all'esercizio della psicoterapia ottenuto attraverso scuola di specializzazione di area psicologica in Valutazione psicologica e Consulenza (counseling); 10 punti per Dottorato di ricerca);*
- fino ad un massimo di 15 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all'attività da svolgere e/o in settori analoghi e nella specie: *(5 punti per ogni semestre di attività di counseling psicologico clinico documentabile presso strutture universitarie; 3 punti per ogni anno di attività di psicoterapia o sostegno psicologico con giovani adulti presso strutture pubbliche; 2 punti per ogni anno di attività di counseling psicologico clinico o psicoterapia online documentabile presso strutture*



pubbliche; 1 punto per ogni anno di attività di counseling psicologico clinico o psicoterapia svolta come attività privata);

- fino ad un massimo di 65 punti per il colloquio (chiarezza espositiva, padronanza delle modalità di intervento di counseling psicologico clinico, padronanza nello svolgimento di colloqui online, padronanza nella gestione di database, padronanza nello svolgimento di colloqui in lingua inglese, padronanza nel rapido inquadramento diagnostico, conoscenza dei servizi agli studenti interni a Unifi, conoscenza dei servizi territoriali e padronanza delle procedure di invio agli stessi).

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello svolgimento del colloquio mediante pubblicazione sul sito web della struttura interessata Centro Ce.Co.Ps. www.consulenzapsicologica.unifi.it;

Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le competenze professionali possedute dal candidato e richieste dal presente bando.

Il Colloquio si intende superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo di 30 punti

I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi per il colloquio il **giorno 3 novembre 2025, alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Psicologia, Padiglione 26, via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze.**

2. L'assenza dei candidati alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura.
3. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.
5. Come già precisato nell'art. 5, comma 9, solo in assenza di candidature interne ritenute idonee si procederà alla valutazione dei candidati esterni.
6. L'Amministrazione attinge dalla graduatoria interna fino ad esaurimento della medesima e a seguire procederà alla valutazione dei candidati esterni.



7. Le relative graduatorie di merito verranno stilate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale attribuito ai candidati e costituito dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

8. L'incarico verrà conferito al candidato che raggiunge la votazione più elevata. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. n. 191/1998).

Articolo 7 – Pubblicazione graduatoria – Reclami e ricorsi

Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito del Centro Ce.Co.Ps. www.consulenzapsicologica.unifi.it;

1. L'elenco degli idonei potrà essere utilizzato, anche in caso di ulteriori e motivate esigenze dell'Amministrazione per il conferimento di incarichi in ordine al profilo professionale richiesto e similari.
2. Altresì, la graduatoria potrà essere utilizzata dall'Amministrazione, in caso di rinunce successive al conferimento dell'incarico da parte dei vincitori della presente procedura selettiva.
3. Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente Avviso saranno rese note al medesimo indirizzo Internet.
4. Ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, ferma restando l'immediata impugnabilità in sede giurisdizionale del presente Avviso e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la relativa graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.

Art. 8 – Stipula del contratto

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma prestazione d'opera professionale.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della prestazione d'opera professionale.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.



Non si potrà inoltre procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore si trovi nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 95/2012 come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito nella 114/2014 che vieta "di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza [...]. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata".

Art. 9 – Proprietà intellettuale

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla L. n. 102 del 24 luglio 2023) il diritto di proprietà industriale posta in essere dal lavoratore autonomo

nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto, spetta all'Università degli Studi di Firenze, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore nei termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti di Ateneo e, in particolare, dal "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento dell'attività di ricerca" dell'Università di Firenze, emanato con D.R. 21 gennaio 2025, n. 55.

2. A conclusione della propria attività di ricerca, il Collaboratore è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività;

3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal Collaboratore entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università. 4. Il lavoratore autonomo, preso atto quanto sopra, accetta le disposizioni ivi richiamate.

4. Il lavoratore autonomo, preso atto quanto sopra, accetta le disposizioni ivi richiamate.

Art. 10 – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I tre incaricati prendono atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e del "Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" (Rep. n. 401/2017 del 26/05/2017) dell'Università degli studi di Firenze, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, è tenuto a collaborare alla corretta attuazione delle misure di sicurezza adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, osservandone le disposizioni e le misure di prevenzione ed emergenza.

2. Gli incaricati prendono, altresì, atto che l'Università degli studi di Firenze provvederà a fornire adeguata informazione riguardo alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento”. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura di selezione, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto.

Articolo 12 – Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento

A tutti gli effetti del presente Avviso è individuata, quale Unità Organizzativa competente, la Piattaforma Amministrativa per la Gestione dei Centri- Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze (contatti tel. 055/2757314, indirizzo mail: piattaforma.centri@unifi.it, indirizzo PEC: piattaforma.centri@pec.unifi.it). Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Carnemolla.

Il Coordinatore della Piattaforma

Prof. Giovanni Pratesi